

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 390/AV5 DEL 24/03/2017

Oggetto: Sig.ra B.L. (matricola n. 13632) CPS - Infermiere a tempo indeterminato. Concessione periodo di aspettativa per malattia ai sensi dell'art. 23 CCNL 01.09.1995. Presa d'atto.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione.

- D E T E R M I N A -

1. di collocare in aspettativa per malattia senza retribuzione, ai sensi dell'art. 23 del CCNL sottoscritto il 01.09.1995, del CPS - Infermiere a tempo indeterminato, Sig.ra B.L. (matricola n. 13632), per la durata di mesi tre, a decorrere dal 19.02.2017, come specificato nel documento istruttorio;
2. di dare atto che la suddetta assenza per malattia senza retribuzione dà titolo alla conservazione del posto, interrompe l'anzianità di servizio ed è utile ai soli fini del trattamento di quiescenza;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari ad € 2.190,00 graverà sui conti economici n. 0512030102 n. 0512030202 n. 0512030302 per l'esercizio 2017;
4. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo informatico di questa Area Vasta 5;
5. di dare atto che la presente determina è non sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96.

**Il Direttore dell'Area Vasta 5
(Dr. ssa Giuletta Capocasa)**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

□ Normativa di riferimento:

- art. 23 CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 01.09.1995.

□ Motivazione:

Il Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere in servizio a tempo indeterminato presso questa Amministrazione Sig.ra B.L. (matricola n. 13632), con nota acquisita al protocollo generale al n. 13355 del 20.02.2017, ha chiesto di essere collocata in aspettativa senza retribuzione per malattia, con conservazione del posto, come da certificazione medica agli atti, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 01.09.1995 – Area Comparto Sanità, a decorrere dal 19.02.2017 fino al completamento dell'avviato procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro richiesto dalla medesima lavoratrice e ciò, presumibilmente per la durata di mesi tre;

Dalla documentazione agli atti di questa U.O.C., la dipendente in argomento, risulta aver fruito di tutti i diciotto mesi di malattia retribuita nell'ultimo triennio;

L'art. 23 del CCNL del Comparto Sanità sottoscritto il 01.09.1995 ai commi 1) e 3) prevede quanto segue :

1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.

2. Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.

Alla luce di quanto anzidetto, il periodo richiesto dall'interessata è considerarsi quale aspettativa per malattia ai sensi dell'art. 50 del RDL n. 680/38 e quindi utile ai fini pensionistici, dal momento che l'Ente ha l'obbligo di versare la contribuzione previdenziale rapportata alla retribuzione teorica cui il dipendente avrebbe avuto diritto come se fosse rimasto in servizio;

Ritenuto, ai sensi della succitata normativa che non sussistono motivi per negare, ovvero differire nel tempo, e pertanto di accogliere l'istanza presentata dalla predetta dipendente relativamente al collocamento in aspettativa per malattia senza retribuzione per la durata di mesi tre, a decorrere dal 19.02.2017;

Per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE:

- 1) di collocare in aspettativa per malattia senza retribuzione, ai sensi dell'art. 23 del CCNL sottoscritto il 01.09.1995, del CPS - Infermiere a tempo indeterminato, Sig.ra B.L. (matricola n. 13632), per la durata di mesi tre, a decorrere dal 19.02.2017, come specificato nel documento istruttorio;
- 2) di dare atto che la suddetta assenza per malattia senza retribuzione dà titolo alla conservazione del posto, interrompe l'anzianità di servizio ed è utile ai soli fini del trattamento di quiescenza;
- 3) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari ad € 2.190,00 graverà sui conti economici n. 0512030102 n. 0512030202 n. 0512030302 per l'esercizio 2017;
- 4) di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo informatico di questa Area Vasta 5;
- 5) di dare atto che la presente determina è non sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Francesco Tomassetti)

Il Dirigente UOC Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

Il Dirigente Amministrativo
U.O.C. Gestione Risorse Umane
(Dr. Silvio Maria Liberati)

Visto:

Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 3 pagine senza allegati